




## **TRIBUNALE DI CATANIA**

SEZIONE FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

Vista l'istanza presentata in data 26/2/2019, con la quale il curatore ha chiesto di delegare, per la vendita della metà indivisa degli immobili (di seguito indicati) appresi al fallimento, il Notaio Francesco Grassi Bertazzi, professionista già delegato alla vendita, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 1011/2013 R. Esec., dell'altra metà indivisa dei medesimi beni oggetto della presente istanza di vendita, di proprietà di  coniuge della fallita;

visti gli atti del fascicolo;

esaminata la relazione di stima in atti e la documentazione relativa agli immobili;

ritenuto che appare opportuno procedere alla vendita dell'intera (e non della sola metà indivisa) proprietà dei suddetti beni nell'ambito della procedura esecutiva, allo scopo di incrementare, trattandosi – appunto – di metà indivisa, le chance di realizzo dell'effettivo valore dei beni acquisiti alla massa fallimentare, nell'interesse dei creditori concorrenti;

visto l'art. 569 c.p.c., co. 4, come novellato dal comma 3 bis dell'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, conv. con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, secondo cui *“con la stessa ordinanza, il giudice*



*stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”;*

ritenuto che, per le ragioni sopra illustrate, la vendita con modalità telematica della sola metà indivisa dei beni propri del fallimento in epigrafe risulterebbe gravemente pregiudizievole sia per gli interessi dei creditori sia per il sollecito svolgimento della procedura, attesa le notevoli ed evidenti difficoltà di vendita dei beni medesimi;

ritenuto, pertanto, che si ritiene opportuno procedere alla suddetta vendita alle medesime condizioni e modalità già stabilite con l'ordinanza di delega alle operazioni di vendita del G.E. del 13/9/2016 nell'ambito della procedura esecutiva tuttora pendente n. R.Esec. 1011/2013 con il medesimo prezzo base (pari a € 109.400,00), attesa la sostanziale equivalenza del valore dei beni del fallimento, siccome stimati dal consulente tecnico d'ufficio nominato dalla curatela, rispetto alla stima posta a base della vendita già disposta in sede esecutiva;

ritenuto, infatti, che la differenza riscontrata tra le due stime è di soli 3.000,00 e che la vendita unitaria dell'intero (in luogo delle singole metà indivise che lo compongono) in un'unica sede appare più conveniente, oltre che per le esposte ragioni, anche sotto il profilo del risparmio delle ulteriori spese che la separata vendita dinanzi al G.D. implicherebbe,



avuto riguardo ad esempio agli oneri pubblicitari;

ritenuto, inoltre, doversi disporre la vendita senza incanto non ricorrendo i presupposti per la vendita con incanto previsti dall'art. 569, co. 3, ultimo inciso, c.p.c. (come modificato dal D.L. n. 83/2015, convertito con modifiche con Legge n. 132/2015);

visti gli artt. 107 L.F. e 569 e ss. c.p.c.;

### **DISPONE**

procedersi alla VENDITA SENZA INCANTO della metà indivisa dell'appartamento per civile abitazione, piano primo, sito in Giarre Via Amendola 7 pal. A, composto da vani 6,5 e censito al N.C.E.U. del comune di Giarre al foglio 63, part. 577 sub 3 nonché della metà indivisa del garage esteso mq. 29 circa, posto al piano seminterrato, sito in Giarre via Amendola 7 pal A, in Giarre al N.C.E.U. foglio 63, part. 577, sub 11, e a tal fine

### **DELEGA**

per le operazioni di vendita il notaio Francesco GRASSI BERTAZZI con studio in Giarre (CT), corso

Italia 56, tel. 095 17 647 806, fax 095/5 183043

### **DISPONE**

Che il curatore fornisca al delegato copia della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, che il professionista delegato formuli specifici istanze al curatore per il versamento degli importi concernenti le spese in prededuzione funzionali alla fase di vendita a carico del fallimento, quantificandone l'ammontare, e che in caso di mancata vendita entro 18 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza il



delegato rimetta gli atti a questo giudice per i provvedimenti ulteriori, mentre in caso di vendita, trasmetta gli atti al giudice entro 180 giorni dall'aggiudicazione, dovendo il ricavato della vendita della quota indivisa acquisita alla massa fallimentare rimanere distinto e rimesso al fallimento.

Si comunichi al curatore e al professionista delegato.

Catania, il 20/3/2019.

IL GIUDICE DELEGATO

dott. Fabio Letterio Ciralo

